

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 10 marzo 1964, concernente la revisione della legge
sulla caccia

(del 10 giugno 1964)

Nell'allestimento di una nuova legge cantonale sulla caccia, non si può prescindere, ad un dato momento, dal richiamare fatti salienti che hanno caratterizzato lo sviluppo e l'evoluzione dell'esercizio venatorio in questa parte della Svizzera, dove le concezioni in materia sono differenti da quelle professate in altra parte della Confederazione. Basti ricordare le opposizioni fraposte nel secolo scorso al divieto di esercitare l'aucupio in tutto il territorio confederale, pratica fino allora seguita anche da noi, sull'esempio del finitimo regno d'Italia. Non che questa misura non fosse caldeggiata anche da elementi locali, che giustamente inorridivano di fronte a tali metodi barbari di cattura degli uccelli, ma unicamente perchè le libertà cantonali erano coartate da provvidenze unitarie. Con favore invece furono accolte le nuove norme per la protezione di talune specie di volatili, segnatamente di quelle dal « becco gentile » in fase di annientamento per opera dei cacciatori d'oltre frontiera, ai quali una legislazione venatoria irriverente concedeva, e scialagratamente concede tuttora, la possibilità di catturare quasi l'intero patrimonio avicolo di passo.

Ma dove si è manifestato il dissenso è quando si è inteso impedire l'esercizio della caccia agli uccelli delle specie più comuni, talvolta anche dannose all'agricoltura, che in grande numero attraversano il nostro paese durante il periodo migratorio e che, al riparo dell'innocente colpo di doppietta ticinese, finiscono nei roccoli della vicina Italia o sotto il piombo di cacciatori cui è permesso l'uso della « Remington » a sei colpi per oltre 5 mesi all'anno.

Si è voluto colpire una tradizione nostrana, essenzialmente popolare, che non recava danno a nessuno sacrificando il sentimento di buona parte dei ticinesi alle mire totalitarie delle varie avifaune confederate.

Le Camere federali non si sono accorte in occasione delle ultime misure liberticide vietanti persino la caccia alle cesene, dette anche viscardè, alle tordele ed al tordo sassello, di aver aderito pochi anni or sono alla convenzione internazionale sulla caccia nella quale è espressamente stabilita la legittimità della caccia a buona parte degli uccelli mediante fucili e durante un determinante periodo di tempo ad esclusione unicamente dei mezzi riprovevoli facenti capo all'aucupio od alla cattura coi vari arnesi d'ispirazione medioevale.

Onde appare giustificato un rilievo in questa sede di tutta questa fattispecie che ha valso nelle sue conclusioni e nei suoi sviluppi a creare un senso di disagio nel nostro popolo giustamente persuaso di dover subire una misura vessatoria basata sulla forza del numero e non su equi estremi di diritto.

Pur tuttavia, trovandoci noi nella condizione di dover legiferare su basi di diritto imperativo, dobbiamo prendere atto della situazione attuale e provvedere ad uniformare la nostra legislazione a quella federale, lasciando alle Autorità cui è demandata l'applicazione della legge di far uso di quella comprensione che non può non tener conto della diffusa mentalità della nostra gente.

Ma oltre all'adattamento della legge cantonale a quella federale, la nuova legge sulla caccia ed il relativo regolamento d'applicazione, permetteranno una migliore disciplina venatoria, a indubbio vantaggio della conservazione della selvaggina.

La Commissione della Legislazione ha comunque ritenuto giusto portare qualche modifica al progetto di legge sottoposte nonchè includere nel rapporto considerazioni di cui il Consiglio di Stato, ed il competente Dipartimento, vorranno far tesoro nella redazione del regolamento d'applicazione.

Viene accolta con favore l'opinione dell'Esecutivo cantonale di aumentare i minimi previsti dalla legge vigente sulla caccia per l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. L'art. 3 così come propostoci viene accettato nella sua interezza. Per contro la vostra Commissione, seppur a maggioranza, ha ritenuto di modificare l'art. 6 nel modo seguente: « Il Consiglio di Stato, per regolamento, subordina la concessione della licenza ad un esame delle capacità del richiedente come pure ad un controllo delle armi od alla partecipazione a corsi d'istruzione riconosciuti. In casi speciali può sottoporre ad analoghi provvedimenti il rinnovo della licenza ».

L'esame dei postulanti cacciatori, trattasi infatti eccezzuato casi speciali, di una norma applicabile esclusivamente ai nuovi seguaci di Nembrotte, viene considerato un mezzo efficace per migliorare la disciplina venatoria. Non va dimenticato che molti, troppi cacciatori, non sono neppure in possesso delle più elementari conoscenze sia dell'uso dell'arma, sia della qualità della selvaggina.

Il cacciatore deve sapere maneggiare l'arma e conoscere in quali periodi, giorni ed ore è permesso cacciare nonchè le leggi relative alla caccia.

Pure necessaria la conoscenza delle speci di selvaggina e, se possibile, anche le abitudini delle stesse. E' dimostrato come tanti nuovi cacciatori non usino della prudenza necessaria nell'esercizio della caccia, ignari delle norme regolanti la materia e delle più elementari nozioni di prudenza. Molti fra di loro non distinguono un camoscio da uno stambecco, un capriolo da un cervo, una marmotta da un « marmottino », una fagianella da un fagiano, un fagiano da parco da uno di monte, una pernice bianca da una coturnice o da una starna, un'allodola da un passero o da una quaglia, mentre si osa perfino cacciare da un'automobile in marcia o col fucile a tracolla disassicurato.

Solo attraverso un esame, che obbligherà i nuovi postulanti a conoscere preventivamente le diverse pubblicazioni del ramo, molto eloquenti ed istruttive, oppure a seguire le conferenze che le Società venatorie si faranno un dovere d'organizzare, o ancora frequentando speciali corsi teorici e pratici che il Dipartimento organizzerà, si avrà la certezza di raggiungere quanto l'Autorità federale ha tanto raccomandato e cioè l'ammissione fra i nuovi seguaci del culto venatorio di gente, se non esperta, almeno sufficientemente qualificata.

L'esame dovrà pure provare la conoscenza dell'uso delle armi e delle munizioni.

Il controllo dell'arma invece permetterà di eliminare pericolosi inconvenienti, verificatisi purtroppo sovente, dovuti all'uso di armi antichate o difettose.

Inoltre, con la possibilità data al Consiglio di Stato di subordinare il rinnovo della licenza all'adempimento di determinate formalità, viene pure fornita ai Comuni la base legale sufficiente per negare il rinnovo della patente a cacciatori che non si trovano nelle condizioni di poter validamente esercitare la caccia.

Queste provvidenze tendono a garantire l'incolumità dei cacciatori e quella delle persone che si trovano nel raggio di tiro, oltre che la salvaguardia della selvaggina non permessa. Ragioni organizzative non permetteranno di sottoporre quest'anno i nuovi cacciatori agli esami come pure un controllo di tutte le armi. Attraverso l'inclusione di una norma transitoria si potrà ovviare all'inconveniente rimandando al 1965 l'introduzione delle restrizioni anzidette.

All'art. 7 la Commissione ha ritenuto di apportare due modifiche. La prima tendente al ritorno del vecchio praticato circa l'età minima per ottenere la licenza, e cioè ai 18 anni in luogo e vece dei 20 previsti dal progetto. Resta inteso che tale facoltà verrà accordata unicamente previo consenso scritto e garanzia del genitore del richiedente o da chi ne fa le veci.

La Commissione ha ritenuta sufficiente tale età basandosi sulla buona esperienza fatta nel passato, tale da non giustificare un così sostanziale cambiamento.

I nostri giovani, nella loro maggior parte, hanno infatti dimostrato una maturità sufficiente per non essere ingiustamente privati oggi della possibilità di cacciare prima dei vent'anni. Non va inoltre dimenticato che l'obbligatorietà dell'esame imporrà al richiedente una ulteriore adeguata preparazione.

Con l'altra modifica si chiede di accordare la licenza di caccia anche a chi è stato condannato ad una pena privativa della libertà, senza il beneficio della sospensione condizionale, fermo restando il divieto per le persone soggette ad una delle misure di sicurezza previste dagli articoli 42-45 del CPS e cioè i delinquenti abituali, i collocati in una casa d'educazione al lavoro, i bevitori abituali ed i tossicomani.

Invece è stata decisa, sempre all'art. 7, l'aggiunta di altri due motivi di restrizione all'ottenimento della licenza od al rinnovo della stessa concernenti quelle persone che non hanno ancora pagate multe, spese e risarcimenti per contravenzioni di caccia commesse nel Ticino oppure che, in altri Cantoni, siano state escluse dal diritto di caccia con decisione delle competenti Autorità, e ciò per la durata dell'esclusione.

La decisione d'aumento delle tasse di licenza, ormai inadeguate, soprattutto in relazione alle aumentate spese di amministrazione e di polizia della caccia, è stata favorevolmente accolta dai componenti la Commissione della Legislazione.

Una modifica al progetto sottopostoci è stata apportata nel senso di differenziare i cittadini svizzeri non domiciliati nel Canton Ticino dagli stranieri non domiciliati nel Cantone. Per tutti i cittadini svizzeri non domiciliati nel Cantone o non ticinesi di attinenza, verrà percepita una tassa annua di Fr. 150,—, mentre per gli stranieri, sempre non domiciliati nel Cantone, la nuova tassa sarà di Fr. 300,—.

La Commissione ha pure deciso di meglio precisare le differenti spese di caccia. La caccia al camoscio ed alla marmotta, che avrà luogo per prima, e che generalmente avviene in alta montagna, viene chiamata « caccia alta » mentre la caccia alla selvaggina di passo ed a quella stanziale, che non verrà mai iniziata prima della chiusura dell'altra caccia, e che non viene in massima parte effettuata in alta montagna, è definita « caccia bassa ».

All'art. 11 nuova modifica nel senso che non si percepirà tassa suppletoria per la caccia al capriolo, mentre per quella al cervo il pagamento sarà di Fr. 50,— e non 100,— come proposti dal Consiglio di Stato. Resta inteso che tale facoltà verrà data solo in via eccezionale ed unicamente a coloro che già sono in possesso della licenza della caccia alta. La caccia avverrà in detto periodo ed il numero massimo di capi che ogni cacciatore potrà uccidere, come pure l'età ed il sesso, verranno indicati dal Consiglio di Stato con speciale decreto legge.

La Commissione ha innovato in materia di riparto del provento delle tasse annue incassate nel senso di aumentare del 5 % quello attribuito al Comune che verrà quindi a percepire il 10 %. Il lavoro di cancelleria che il Comune deve svolgere nel rilascio e rinnovo delle patenti, quello di incasso, nonchè al responsabilità che gli incombe nell'osservanza di tutte le prescrizioni volute dalla legge o dal regolamento di applicazione, giustifica tale aumento.

Il Consiglio di Stato, con il messaggio che ci occupa, prevedeva alcune sostanziali modifiche in relazione ai periodi di caccia (art. 14). Per la caccia al camoscio ed alla marmotta veniva proposta la data decorrente dal 7 al 23 settembre inclusi ;

per quella dell'altra selvaggina dal 25 settembre al 30 novembre inclusi; per la caccia invernale ai palmipedi dal 15 dicembre al 31 gennaio inclusi.

La Commissione della Legislazione, udito il direttore del Dipartimento e preso atto dell'ordine del giorno della Federazione cantonale delle Associazioni venatorie ticinesi del 7 maggio 1964, ha deciso di modificare l'art. 14 così come proposto, reintroducendo quale giorno di apertura per la caccia bassa l'ultima domenica di settembre e di chiusura il 15 dicembre.

Non ha infatti ritenuto opportuno la Commissione limitare alla fine di novembre il periodo di caccia, categoria B, in tutto il Cantone in quanto, rilevata specialmente la straordinaria irregolarità di deflusso del passo dei volatili nei primi quindici giorni di dicembre, molti fra questi, permessi dalla legge federale (beccacce, anitre, folaghe ed in genere tutta la selvaggina acquatica), potranno essere incarnierati dai nostri cacciatori in quel periodo. Questa specie di uccelli, se non catturati da noi, verrebbero uccisi, e con ogni mezzo, nel vicino Stato.

Le richieste dell'Assemblea della Federazione cantonale delle associazioni venatorie ticinesi devono essere prese in considerazione dal Consiglio di Stato anche per quanto attengono ai giorni di protezione del lunedì, mercoledì e venerdì, non previsti nel progetto di regolamento cantonale d'applicazione, nonché per l'eccezione dal 15 ottobre al 30 novembre inclusi, quando si dovrebbe cacciare ogni giorno con o senza cani, alla caccia bassa, limitatamente alla selvaggina di passo non protetta dalla legge federale, nonché con la conferma della possibilità di cacciare dal 1. al 15 dicembre inclusi, tutti i giorni e senza cani, sempre per la licenza di caccia bassa, e limitatamente alla selvaggina di passo. Per tener conto dell'esigenza espressa sia dai cacciatori che dal Consiglio di Stato, di escludere la caccia, anche alla selvaggina di passo, nelle regioni di Leventina, Verzasca, Blenio e Valle Maggia, si è voluta prevedere per il Consiglio di Stato, nel cpv. 2 dell'art. 14 la facoltà di anticipare la chiusura della caccia bassa alla selvaggina di passo al 30 novembre in quelle zone ove si impone una particolare protezione della selvaggina. Va qui avvertito come tale norma va intesa restrittivamente là dove particolari condizioni climatiche giustificano la limitazione: se non si è voluto per ragioni pratiche, introdurre limitazioni territoriali, la norma dovrà però, nelle regioni del Sottoceneri ed in generale nella regioni di pianura venir applicata solo eccezionalmente. In ogni caso deve venir udito il parere della società interessata.

Questi provvedimenti sono da considerarsi d'ordine generale, non esclusa però la possibilità di variazioni ove il caso lo richiedesse, da apportarsi dal Governo, al quale viene lasciata una certa libertà di movimento nello stabilire le norme del Regolamento d'applicazione.

La decisione della Commissione della Legislazione d'invitare il Consiglio di Stato a voler includere nel Regolamento d'applicazione tutte le richieste della Federazione cacciatori, è dovuta specialmente a ragioni d'ordine pratico.

La possibilità di cacciare, con ausiliari, tutti i giorni, unicamente gli uccelli di passo, dopo il 15 ottobre, dev'essere accordata. In detto periodo, anche se in modo irregolare, ha luogo il passo della beccaccia. La cattura di tale specie di selvaggina, in zone tipiche di passo quali il Monte Ceneri, il basso Malcantone, il Mendrisiotto, invoglierebbe molti cacciatori ad abbandonare la caccia alla coturnice ed al fagiano di monte salvaguardando così la selvaggina stanziale. Al proposito le statistiche sono eloquenti. Nel 1963 vennero uccisi nel nostro Cantone 1378 beccacce, 171 beccaccini, 396 anitre selvatiche e 448 altri acquatici, per un totale di 2393 capi. Interesse preponderante quindi per il cacciatore ticinese alla cattura della selvaggina di passo.

Ma sempre la statistica ci dimostra in modo inequivocabile la necessità di una maggior protezione della selvaggina stanziale. Furono infatti uccisi nel 1963 ben 888 fagiani di monte e 789 coturnici, 224 pernici delle nevi e 210 lepri variabili. La tutela e la salvaguardia di tale selvaggina necessita, al minimo, il mantenimento

di 3 giorni settimanali di protezione, e la relativa impossibilità di cacciare, con il cane, più di due giorni consecutivi.

Le possibilità date al Consiglio di Stato, attraverso l'art. 16, di limitare l'uccisione di capi di selvaggina, non più di un determinato numero per ogni cacciatore, oppure di limitare l'uccisione di bestie che non abbiano determinati requisiti minimi, quanto al peso od alla misura, sono ritenute indispensabili dalla vostra Commissione. I massimi previsti nel Regolamento d'applicazione, 8 lepri, 8 fagiani di monte e 5 coturnici, possono essere considerati generosi e nulla osterebbe ad una loro eventuale futura riduzione.

Basti pensare che nel Canton Grigioni, Cantone indubbiamente più ricco di selvaggina stanziale del nostro, l'uccisione del fagiano di monte è limitata a 2 capi, se non più piumati in bruno ruggine, mentre quella della coturnice è assolutamente vietata in tutto il Cantone ad eccezione del Distretto Moesa. Per contro, almeno secondo il parere del relatore, si dovrebbe largheggiare con l'uccisione dei camosci limitando però i permessi a quelli con corna non inferiori ai 18 centimetri. Ciò offrirebbe la possibilità di eliminare un maggior numero di camosci adulti risparmiando così quelli più giovani. Sempre nel Regolamento d'applicazione, all'art. 10 è indispensabile introdurre la restrizione seguente: « E' vietata l'uccisione delle camozze allattanti e dei loro piccoli ».

Il numero delle marmotte che potranno essere uccise, fissato in dieci, è ragionevole.

Sarebbe pure auspicabile, al fine di poter procedere ad un maggior controllo, che anche nel nostro Cantone venisse introdotta, per le marmotte, fagiani di monte e coturnici l'obbligatorietà di subito contrassegnare sul posto, con le marche di controllo, le bestie uccise.

Dovrebbe pure figurare nel testo di legge quanto è previsto nel decreto d'applicazione agli art. 11 (armi permesse). Trattasi infatti di disposizioni che molto difficilmente potranno venire modificate, anche in proseguo di tempo, e che trovano quindi la loro ragione d'essere nella legge medesima.

La Commissione ritiene che nessuna norma restrittiva, in uso in altri Cantoni, relativa al posteggio di veicoli a motore, per l'esercizio della caccia, solo in località compatte con l'Ufficio postale (contrassegnate da tavola rossa con indicazione della località) possa venir introdotta nel decreto d'applicazione se non prevista dalla legge.

Viene pure deciso l'inserimento nella legge dei disposti di cui agli alinea 1 e 2 dell'art. 31 della legge federale concernenti il diritto dato ai Cantoni di permettere, senza alcuna restrizione, il tiro ai corvi reali, alle gazze, alle ghiandaie, ai passeri domestici e mattugi, nonchè la possibilità di permettere il tiro ai piccioni selvatici, ai piccioni domestici inselvatichiti, ai tordi, agli stornelli ed ai merli nei vigneti, nei frutteti, nelle piantagioni a bacche, nei campi di grano e nei seminati.

Una lieve modifica all'art. 26 del disegno di legge, tendente ad obbligare ogni associazione venatoria, riconosciuta dallo Stato, a presentare al Dipartimento competente annualmente, oltre il rendiconto finanziario e la relazione dell'attività sociale, anche la composizione degli organi sociali, è decisa dalla Commissione. In un primo tempo si era pure deciso di chiedere l'obbligatorietà dell'iscrizione dell'Associazione a Registro di commercio, decisione sulla quale si è poi rinvenuti per ragioni varie.

La legge federale all'art. 33 prevede l'obbligatorietà per i Cantoni di stabilire se debba essere pagata o meno un'indennità per i danni causati dalla selvaggina. Con l'art. 29 della presente legge il Consiglio di Stato ha deciso in senso negativo. In seno alla Commissione non si è trovata unanimità di consensi. A maggioranza l'articolo 29, così come proposto dal Consiglio di Stato, è stato approvato. La Commissione per contro, all'unanimità, chiede all'Esecutivo di studiare la possibilità

della creazione di un fondo atto ad elargire sussidi per il risarcimento dei danni creati dalla selvaggina. Il fondo potrebbe essere alimentato da una parte delle tasse che annualmente vengono incassate dallo Stato.

Concludendo la vostra Commissione propone l'adesione al disegno legislativo nel testo riveduto accompagnato dal presente rapporto.

Per la Commissione della Legislazione :

G. Bordoni, relatore

Bezzola — Lepori — Masoni — Scacchi

— Staffieri, con riserva — Tamburini

Disegno di

LEGGE CANTONALE SULLA CACCIA

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 10 marzo 1964 n. 1198 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I

REGIME DELLA CACCIA — LICENZA

Art. 1.

Il diritto di cacciare nel Cantone è subordinato al possesso di una licenza.

**Regime
della caccia**

Art. 2.

La licenza è valida per l'anno civile e rinnovabile; essa è individuale e non trasferibile.

Della licenza
a) Validità

Art. 3.

La concessione o il rinnovo della licenza sono subordinati alla prova che il richiedente sia assicurato per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile connesse all'esercizio della caccia per i seguenti importi minimi:

b) Assicurazione
obbligatoria

a) in caso di morte o di lesioni corporali:

Fr. 300.000,— per ogni infortunio;

Fr. 150.000,— per una vittima;

b) in caso di danni materiali: Fr. 20.000,—.

Art. 4.

La licenza è concessa o rinnovata dal Municipio del Comune di domicilio del richiedente o, se questi non è domiciliato nel Cantone, dal Dipartimento competente.

c) Concessione
e rinnovo:
autorità
competenti

Art. 5.

Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i modi di presentazione della domanda della licenza, la documentazione necessaria e i formulari.

d) Altre modalità

Art. 6.

Il Consiglio di Stato, per Regolamento, subordina la concessione della licenza ad un esame delle capacità del richiedente come pure ad un controllo delle armi od alla partecipazione a corsi d'istruzione riconosciuti. In casi speciali può sottoporre ad analoghi provvedimenti il rinnovo della licenza.

e) Esame del
richiedente
e controllo
delle armi

Art. 7.

f) Motivi
d'esclusione

La licenza non può essere concessa o rinnovata :

- a) a chi non ha compiuto i 18 anni, ritenuti necessari fino alla maggiore età il consenso e la garanzia da parte di chi esercita la potestà dei genitori o tutoria ;
- b) a chi è interdetto o privato dell'esercizio dei diritti civili ;
- c) a chi è privato del diritto di cacciare per decisione dell'Autorità competente, anche in altri Cantoni ;
- d) a chi è soggetto ad una delle misure di cui agli articoli da 42 a 45 del CPS ;
- e) a chi è affetto da infermità mentale ;
- f) a chi sia stato punito per crimini o delitti compiuti intenzionalmente con armi da caccia od altre, oppure sia stato riconosciuto colpevole di avvelenamento intenzionale di cani da caccia nei 5 anni precedenti la domanda di concessione della licenza ;
- g) a chi non ha ancora pagato multe, spese e risarcimenti per contravvenzioni di caccia commesse nel Cantone.

Art. 8.

Ricorso

¹ Contro la decisione del Municipio o del Dipartimento che nega la concessione o il rinnovo della licenza è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato nel termine di quindici giorni dal ricevimento della decisione.

² La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

³ Sono per il resto applicabili le norme della vigente legge sulle cause d'amministrativo semplice.

Art. 9.

Multa
disciplinare

Il Municipio che concede o rinnova la licenza a persone che non hanno i requisiti di legge è soggetto alle misure disciplinari previste dalla legge organica comunale.

Art. 10.

Categorie delle
licenze ; tasse
e soprattasse

a) Categorie
e importi

¹ Le licenze si distinguono come segue :

- a) Categoria A, per la caccia al camoscio ed alla marmotta, detta anche caccia alta ;
- b) Categoria B, per la caccia alla selvaggina di passo e a quella stanziale (esclusi il cervo, il capriolo, il camoscio e la marmotta), detta anche caccia bassa ;
- c) Categoria C, per la caccia invernale alla selvaggina acquatica.

² Le licenze di ognuna delle tre categorie sono soggette alle seguenti tasse annue :

- a) Fr. 60,— per i domiciliati nel Cantone, per i ticinesi domiciliati in altri Cantoni od all'estero e per i domiciliati a Campione d'Italia ;
- b) Fr. 150,— per gli altri cittadini svizzeri non domiciliati nel Cantone ;
- c) Fr. 300,— per gli stranieri non domiciliati nel Cantone.

³ Per domicilio s'intende il domicilio civile giusta le norme degli art. 23 e segg. del Codice Civile.

⁴ L'allestimento del modulo della licenza è soggetto a una tassa di cancelleria ; il Regolamento d'applicazione della legge ne fissa l'importo.

⁵ Chi non è membro di una associazione venatoria ticinese riconosciuta dallo Stato è tenuto inoltre al pagamento della soprattassa fissata dal Consiglio di Stato nel regolamento d'applicazione della legge.

Art. 11.

La licenza della categoria A autorizza il titolare anche alla caccia al cervo ed al capriolo, nei casi in cui all'art. 16, secondo capoverso, della presente legge, dietro pagamento di una tassa suppletoria di Fr. 50,— per la caccia al cervo.

b) Caccia al cervo e al capriolo

Art. 12.

La tassa della licenza e l'eventuale soprattassa sono rimborsate in caso di incidente, malattia, decesso o per altri impedimenti gravi quando ne sia fatta domanda prima dell'apertura della caccia, riservata la norma dell'art. 15, secondo capoverso.

c) Rimborsi

Art. 13.

¹ Il gettito delle tasse annue è ripartito come segue :

d) Devoluzione

- a) il 10 % al Comune che ha rilasciato la patente ;
- b) il 35 % al fondo statale di ripopolamento ;
- c) la rimanenza allo Stato.

² Il gettito delle soprattasse e delle tasse di cancelleria è devoluto interamente al fondo statale di ripopolamento.

Capo II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 14.

¹ L'esercizio della caccia è permesso nei periodi qui stabiliti :

Periodi, giorni e orari di caccia

- a) per la licenza della categoria A, dal 7 al 23 settembre inclusi ;
- b) per la licenza della categoria B, *caccia al selvaggina stanziale* (camoscio e marmotta esclusi), dall'ultima domenica di settembre al 30 novembre inclusi ;
caccia alla selvaggina di passo, dall'ultima domenica di settembre al 15 dicembre inclusi. Dal 1. al 15 dicembre è vietato l'uso del cane ;
- c) per la licenza della categoria C, dal 15 dicembre al 31 gennaio inclusi.

² Il Consiglio di Stato, udito il parere delle società interessate, è competente, nei limiti fissati dalla legge federale, ad anticipare la chiusura della caccia alla selvaggina di passo al 30 novembre in quelle regioni ove si impone una particolare protezione della selvaggina. E' pure competente per stabilire i luoghi,

i giorni e gli orari in cui è permesso l'esercizio della caccia ; esso può stabilire, in particolare, giorni di divieto di caccia infrasettimanali nei periodi fissati per le singole categorie.

³ Sono riservate le norme sulle caccia ai carnivori.

Art. 15.

Divieti speciali

¹ Il Consiglio di Stato può vietare interamente la caccia o differirne i periodi nei casi previsti dall'art. 11 della legge federale.

² In tal caso il titolare della licenza non ha diritto al rimborso delle tasse pagate.

Art. 16.

Animali protetti

¹ Sono animali protetti tutti quelli menzionati come tali dalla legge federale oltre ai cervi, ai caprioli e agli urogalli.

² Il Consiglio di Stato, secondo le circostanze e di volta in volta, può dichiarare non protetti i cervi e i caprioli, permettendone la caccia in determinati periodi e luoghi nei limiti della legge federale.

³ In via eccezionale il Consiglio di Stato può, inoltre, dichiarare protetta determinata selvaggina al fine di garantirne la conservazione della specie.

⁴ Il Consiglio di Stato può infine vietare l'uccisione di capi di selvaggina oltre un determinato numero per ogni cacciatore, oppure che non abbiano determinati requisiti minimi, specie quanto al peso o alla misura.

Art. 17.

Armi permesse

L'esercizio della caccia è permesso con le seguenti armi :

- a) per la licenza della categoria A :
fucile a palla a una sola canna, a un solo colpo di calibro non inferiore agli 8 millimetri ;
- b) per le licenze delle categorie B - C :
fucile a pallini, a due canne e a un colpo per canna, oppure a una canna a due colpi di calibro 12 al massimo (misure inglesi).

Riservate le norme sulla caccia ai carnivori, è vietato l'uso di altri arnesi o di altre armi, segnatamente delle armi combinate a palla e a pallini, come fucili a « drilling » e simili.

Art. 18.

Sistemi di caccia e arnesi vietati ; altri divieti

¹ Nell'esercizio della caccia sono particolarmente vietati :

- a) l'impiego di battitori privi di licenza ;
- b) l'uso del furetto ;
- c) l'uso degli sci ;
- d) l'uso di qualsiasi mezzo d'illuminazione fisso o mobile, in special modo dei veicoli a trazione meccanica ;
- e) sparare da veicoli a trazione meccanica fermi o in moto ;
- f) l'uso di canotti a motore, tranne quando gli stessi siano adoperati per il trasporto dei cacciatori ;
- g) l'uso dell'elicottero, anche per il semplice trasporto dei cacciatori ;

- h) l'uso del cannocchiale sul fucile a palla per i cacciatori con età inferiore ai 50 anni ;
 - i) il cacciare in gruppi di più di 4 cacciatori ed il fare battute rumorose ;
 - l) l'usare cani nella caccia alta, fatta eccezione degli speciali bracchi da sangue per la ricerca della selvaggina ferita ;
 - m) il servirsi di narcotici e dell'adescamento acustico mediante apparecchi ;
 - n) la caccia al camoscio od alla lepre non appena il terreno è coperto di neve (caccia alla pedana) ;
 - o) asportare le mammelle o gli organi genitali ai camosci catturati o selezionare la selvaggina uccisa ;
 - p) la partenza per le zone di caccia prima delle ore 12.00 del giorno precedente l'apertura, ritenuto come luogo di partenza gli abitati aventi un Ufficio postale.
- Sono riservate le norme della legge federale riguardanti altri divieti.

² Quando particolari circostanze lo richiedono, il Consiglio di Stato può vietare determinati sistemi di caccia.

Art. 19.

¹ Il Consiglio di Stato stabilisce per Regolamento le condizioni : Animali nocivi

- a) per la caccia speciale ai carnivori ;
- b) per l'eliminazione degli animali selvatici nocivi o degli animali domestici inselvatichiti che provocano danni alle colture, agli animali da coltivi, al patrimonio faunistico o danni di altra specie ;
- c) per l'eliminazione dei gatti e dei cani randagi ;
- d) per catturare o uccidere a scopo scientifico uccelli protetti ;
- e) per la custodia in genere dei cani e per la loro prova in tempo di divieto di caccia ;
- f) per la consegna degli animali protetti o della selvaggina uccisa o feriti accidentalmente, particolarmente da mezzi a trazione meccanica.

² Il Consiglio di Stato può inoltre stabilire l'assegnazione di premi per l'uccisione di animali nocivi secondo l'art. 34 della legge federale.

³ In particolare, in ossequio dei disposti ai capoversi 1 e 2 dell'art. 31 della legge federale 23 marzo 1962 il Consiglio di Stato fissa per regolamento quando sarà permesso il tiro ai piccioni selvatici, ai piccioni domestici inselvatichiti, ai tordi, agli stornelli, ai merli nei vigneti, nei frutteti, nelle piantagioni a bacche, nei campi di grano e nei seminati, come pure il tiro dei corvi reali, delle gazze, delle ghiandaie, dei passerì domestici e mattugi.

Art. 20.

Ogni cacciatore è tenuto a provvedere alla statistica e a permettere il controllo della selvaggina da lui uccisa, nei modi fissati dal regolamento di applicazione della legge.

Statistica della
selvaggina uccisa

Capo III

PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA POLIZIA DELLA CACCIA

Art. 21.

**Bandite di caccia;
zone riservate;
rifugi per la
selvaggina**

¹ Oltre a quelle stabilite dalla legge federale il Consiglio di Stato può istituire altre bandite, zone riservate o rifugi per la selvaggina, sia per la protezione e la conservazione di determinate specie di selvaggina, sia quando altre circostanze lo impongono.

² Allo scopo di favorire il ripopolamento della selvaggina stanziata, le associazioni venatorie ticinesi riconosciute dallo Stato possono proporre al Consiglio di Stato l'istituzione di bandite sociali.

³ Il regolamento di applicazione stabilisce particolarmente i modi di delimitazione delle bandite, le discipline del transito dei cacciatori e gli obblighi circa il ripopolamento nelle bandite sociali.

Art. 22.

**Polizia
della caccia**

1) **Guardiacaccia**

La polizia sulla caccia è esercitata dalle guardie e dagli agenti menzionati dalla legge federale conformemente alle competenze stabilite dalla legge medesima.

Art. 23.

2) **Competenze
particolari del
guardiacaccia**

a) perquisizioni
a domicilio

¹ Nel perseguire un reato di caccia o quando vi siano ragioni di sospetto, le guardie e gli agenti autorizzati a esercitare la polizia sulla caccia in virtù della legge federale hanno il diritto di compiere perquisizioni a domicilio con il permesso del Procuratore pubblico della giurisdizione in cui si presume che il reato sia stato compiuto.

² La perquisizione a domicilio dev'essere eseguita secondo i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale.

³ Sono riservate le competenze di cui all'art. 31 primo capoverso della presente legge.

Art. 24.

b) **poteri
coercitivi**

Le guardie e gli agenti autorizzati a esercitare la polizia sulla caccia in virtù della legge federale, ai fini dell'adempimento dei doveri d'ufficio o imposti dalle leggi, possono ricorrere alla coercizione fisica, strettamente proporzionata nei mezzi e nel grado, per impedire fughe, vincere resistenze, respingere violenze o superare pericoli attuali e non altrimenti evitabili.

Art. 25.

3) **Sorveglianti
volontari**

¹ Ogni associazione venatoria ticinese riconosciuta dallo Stato può designare, con l'approvazione del Dipartimento competente, uno o due sorveglianti volontari, alle condizioni stabilite dal regolamento d'applicazione. Quest'ultimo stabilisce pure le competenze limitate riservate agli agenti medesimi.

² L'associazione risponde di ogni attività dei sorveglianti così designati.

Art. 26.

Le guardie e gli agenti di polizia della caccia, come i sorveglianti volontari, sono creduti nei loro rapporti d'ufficio scritti e firmati, sulle contravvenzioni alle norme disciplinanti l'esercizio della caccia.

4) **Norme comuni**

a) Rapporti d'ufficio : fedefacenza

Art. 27.

¹Le guardie e gli agenti di polizia sulla caccia prestano il giuramento o la promessa solenne davanti al capo del Dipartimento competente.

b) Giuramento o promessa solenne

²I sorveglianti volontari prestano giuramento o la promessa solenne davanti al giudice di pace.

³Il regolamento d'applicazione ne stabilisce le formule.

Capo IV

ASSOCIAZIONI VENATORIE — RIPOPOLAMENTO

Art. 28.

¹Ogni Associazione venatoria ticinese può essere riconosciuta dallo Stato quando sia costituita secondo le norme del Codice civile, presenti al Dipartimento competente gli statuti e, annualmente, la composizione degli organi sociali, il rendiconto finanziario e dell'attività sociale.

Associazioni venatorie riconosciute

²La Federazione cantonale delle Associazioni venatorie ticinesi è riconosciuta dallo Stato. Essa è tenuta agli obblighi di cui al presente capoverso.

Art. 29.

¹Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione della caccia.

Commissione della caccia

²La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente : essa è chiamata a dare il suo avviso su ogni questione riguardante la caccia, e in particolare ogni qualvolta si intendono erogare contributi o sussidi e modificare la legge o il regolamento sulla materia.

³La Commissione è presieduta dal capo del Dipartimento competente : di essa devono essere chiamati a far parte almeno tre membri e due supplenti in rappresentanza della Federazione cantonale delle associazioni venatorie ticinesi.

⁴Il periodo di nomina della Commissione scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

Art. 30.

¹E' istituito un fondo statale di ripopolamento, amministrato dal Dipartimento competente.

Fondo statale di ripopolamento .

²Il fondo ha lo scopo :

- a) di contribuire alle attività o alle opere dello Stato o di sussidiare le attività o le opere delle associazioni venatorie ticinesi intese a un migliore disciplinamento della caccia, al mantenimento del patrimonio faunistico e in particolare al ripopolamento della selvaggina ;

- b) di sussidiare particolarmente il lancio di riproduttori acquistati dalle associazioni venatorie ticinesi alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente ;
 - c) di sussidiare le attività intese all'eliminazione dei carnivori o degli animali selvatici nocivi ;
 - d) di sussidiare le attività per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura.
- ³ I contributi e i sussidi dal fondo sono concessi dal Consiglio di Stato.

**Danni cagionati
dalla selvaggina**

Art. 31.

Lo Stato non indennizza i danni cagionati dalla selvaggina.

Capo V
NORME PENALI

**Contravvenzioni
di diritto
cantonale**

Art. 32.

Chi contravviene alle norme della presente legge o a quelle corrispondenti del regolamento d'applicazione è passibile di una multa sino a Fr. 2.000,—.

**Autorità
competenti**

Art. 33.

¹ I reati di caccia di cui all'art. 57 della legge federale sono perseguiti e giudicati, su denuncia del Dipartimento competente, dall'Autorità giudiziaria competente in virtù delle norme della vigente legge organica giudiziaria.

² Gli altri reati di caccia previsti dalla legge federale o le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento competente in virtù delle norme del Capo II della legge cantonale per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 / 27 giugno 1960.

**Norma
derogativa**

Art. 34.

In nessun caso è applicabile la riduzione della multa per mancato ricorso di cui all'art. 28 della legge cantonale per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 / 27 giugno 1960.

**Privazione
del diritto di
cacciare**

Art. 35.

Nei casi di trasgressione ad una delle disposizioni penali menzionate nel terzo capoverso dell'art. 58 della legge federale, la privazione del diritto di cacciare può essere pronunciata contro il colpevole già alla prima condanna.

Confisca

Art. 36.

Oltre alla confisca di cui all'art. 60, primo capoverso, della legge federale, l'Autorità competente può pronunciare la confisca delle armi o degli arnesi di cattura non proibiti, adoperati a commettere un reato di caccia.

Art. 37.

¹La metà della multa pagata dal contravventore è assegnata al denunciante fino a un importo massimo di Fr. 100,—; la rimanenza è devoluta al fondo statale di ripopolamento.

**Devoluzione
delle multe**

²In caso di commutazione della multa in arresto il Consiglio di Stato può assegnare al denunciante un compenso da prelevare dal fondo statale di ripopolamento.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

¹E' abrogata la legge cantonale sulla caccia e sulla protezione degli uccelli del 26 aprile 1956 ed ogni altra norma contraria alla presente.

**Norme derogative
e transitorie**

²L'esame del richiedente e il controllo delle armi di cui all'art. 6 della presente legge saranno applicabili per la prima volta solo nell'anno 1965.

Art. 39.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ne fissa la data dell'entrata in vigore.

**Pubblicazione ed
entrata in vigore**

